



COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

(Provincia di Catanzaro)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 05 Data 29.03.2019	Oggetto: Determinazione aliquote TASI per l'anno 2019.
--	---

L'anno **DUEMILA DICIANNOVE**, il giorno **29** del mese di **marzo** alle ore **13,10** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito in seduta straordinaria e pubblica, in prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i signori:

N.	Cognome e nome	Qualifica	Presente (SI- NO)
1	MIRARCHI Vincenzo	SINDACO	SI
2	BATTAGLIA Marziale	Consigliere	SI
3	CAMPANELLA Giuseppe Cristiano	Consigliere	SI
4	BONELLI Gessica	ASSESSORE	NO
5	BEVIVINO Alberto	VICE-SINDACO	NO
6	PIRRITANO Salvatore	Consigliere	SI
7	PROCOPIO Marziale	Consigliere	SI
8	MAIUOLO Daniele	Consigliere	SI
9	FERRAIUOLO Sostene	Consigliere	SI
10	VIVINO Pasquale	Consigliere	SI
11	CARIOTI Giacomo	Consigliere	SI
	Consiglieri assegnati n. 10 oltre il Sindaco Consiglieri in carica n. 10 oltre il Sindaco	Presenti n. 09 Assenti n. 02	//

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Ausilia Paravati, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta il **Sindaco, Dott. Vincenzo Mirarchi**, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2015 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la

somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2017 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell'IMU;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Richiamato l'articolo 13, comma 3, del Regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), che stabilisce che gli importi dovuti a titolo di TASI sono riscossi alle scadenze fissate per l'IMU, ed è consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata, 16 giugno, di ciascun anno;

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 09/09/14;

Richiamato in particolare l'art. 7 del Regolamento, che demanda al Consiglio Comunale la definizione della misura della TASI posta a carico dell'occupante;

Ritenuto di dover stabilire un riparto del carico tributario complessivo per le abitazioni concesse in locazione del 30% a carico dell'utilizzatore e del 70% a carico del possessore;

Vista la propria deliberazione n. 12 in data 29/07/2015 con la quale sono state determinate per l'anno di imposta in corso, le aliquote e le detrazioni ai fini del pagamento dell'IMU (imposta municipale propria):

Aliquote e detrazioni IMU

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4,00 per mille
Aliquota ordinaria - Altri immobili comprese le aree edificabili	9,60 per mille
Immobili cat. D	9,60 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Ritenuto di non avvalersi della deroga alla clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 16/2014, conv. in legge n. 68/2014, (di modifica al comma 677 della legge n. 147/2013);

Ritenuto di confermare per l'anno in corso le aliquote TASI applicate nell'anno 2014;

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2019, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Aliquote TASI anno 2019

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze	2,00 per mille
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	1,00 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille
Altri immobili	1,00 per mille

Ritenuto inoltre, per l'anno 2019 di non dover applicare le riduzioni/detractions TASI previste per l'abitazione principale anche in considerazione che l'aliquota viene mantenuta al di sotto del limite massimo stabilito dalla legge senza effettuare ulteriori aumenti;

Stimato in €. 60.000,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 9 del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- a) illuminazione pubblica;
- b) polizia locale e sicurezza;
- c) manutenzione strade;
- d) manutenzione del verde;
- e) protezione civile;
- f) biblioteca;
- g) attività culturali;
- h) anagrafe;

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	illuminazione pubblica;	110.000,00
2	polizia locale e sicurezza;	39.600,00
3	manutenzione strade;	24.000,00
4	Manutenzione del verde	24.500,00
5	protezione civile;	1.500,00
6	biblioteca;	=
7	attività culturali;	10.900,00
8	anagrafe;	38.450,00
TOTALE		248.950,00

a fronte di un gettito di €. 60.000,00 (copertura 24,10 %);

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale *“... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ...”*;

Visto inoltre il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale *“... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ...”*;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con n. 6 voti favorevoli, n. 3 voti astenuti (Il Gruppo di Minoranza Consiliare), legalmente resi;

DELIBERA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del sotto esteso dispositivo;
2. di **APPROVARE**, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2019:

Aliquote TASI anno 2019

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze	2,00 per mille
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	1,00 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille
Altri immobili	1,00 per mille

3. di **DARE ATTO** del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;
4. di **DARE ATTO** che per l'anno 2017 non vengono applicate riduzioni/detrazioni per abitazione principale;
5. di **STIMARE** in € 60.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;
6. di **STABILIRE** in € 248.950,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	illuminazione pubblica;	€ 110.000,00
2	polizia locale e sicurezza;	€ 39.600,00
3	manutenzione strade;	€ 24.000,00
4	Manutenzione del verde	€ 24.500,00

5	protezione civile;	€ 1.500,00
6	biblioteca;	=
7	attività culturali;	€ 10.900,00
8	anagrafe;	€ 38.450,00
TOTALE		€248.950,00

7. di **TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

Infine il Consiglio Comunale, con n. 6 voti favorevoli, n. 3 voti astenuti (Il Gruppo di Minoranza Consiliare), legalmente resi;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.



COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

(Provincia di Catanzaro)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 49 e dell'art 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione avente a oggetto **"Determinazione aliquote TASI Anno 2019"**, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Isca sullo Ionio, li 25.03.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VINCENZO LAROCCA



IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione avente a oggetto **"Determinazione aliquote TASI Anno 2019"** esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Isca sullo Ionio, li 25.03.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VINCENZO LAROCCA



IL SINDACO
(f.to Dott. Vincenzo Mirarchi)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Dott.ssa Maria Ausilia Paravati)

REFERITO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'
(Art. 124 comma 1, art. 125 ed art. 134 comma 4° del
T.U. di cui al D. Lgs 18.08.2000, n° 267

Il sottoscritto Messo Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, a norma dell'art. 124 comma 1 del T.U. di cui al D. Lgs 18.08.2000, n. 267, è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune in data odierna, per restarvi 15 giorni consecutivi.

Isca sullo Ionio, 02.04.2019

IL MESSO COMUNALE
f.to Mirijello Celestina



Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

- ☐ Perché sono trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.
- ☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Isca sullo Ionio, 02.04.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Dott.ssa Maria Ausilia Paravati)



E' Copia Conforme all'Originale
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Ausilia Paravati

Maria A. Paravati

